



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2505**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia.

Il giorno **23 Novembre 2012** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'impostazione della manovra finanziaria provinciale per l'anno 2013 risente della situazione di particolare difficoltà che caratterizza lo scenario economico, nonché dell'incertezza che domina le aspettative per il futuro. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'impatto delle manovre di finanza pubblica nazionale volte al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, che incidono pesantemente anche sugli enti territoriali.

Ciò sta determinando un riposizionamento strutturale della finanza pubblica; con riferimento alla Provincia per la prima volta il bilancio è connotato da una dinamica strutturale negativa. La riduzione delle risorse, pari al 3,1% per il 2013, non ha natura congiunturale, ma è destinata a caratterizzare significativamente anche i bilanci futuri.

Per far fronte alle dinamiche regressive della finanza provinciale con la manovra per il 2013 si è inteso imprimere un'accelerazione delle misure già avviate con le manovre del 2011 e del 2012, puntando su una ulteriore razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica provinciale, al fine di garantire adeguate risorse per rilanciare la crescita del PIL e della produttività, e con essa dell'occupazione.

Strumento strategico per perseguire tale obiettivo è rappresentato dall'approntamento di un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale, in grado di supportare una trasformazione complessiva degli enti pubblici e dei rapporti delle amministrazioni con i cittadini e le imprese. Un sistema pubblico provinciale più moderno ed efficiente e meno costoso rappresenta, infatti, una leva essenziale in grado di: costituire un significativo fattore di vantaggio competitivo e di attrazione per il territorio provinciale; assicurare una forte riduzione delle spese soprattutto di funzionamento, salvaguardando le risorse per gli investimenti essenziali per lo sviluppo; fornire servizi di qualità alla collettività; contribuire al corretto equilibrio della finanza pubblica.

La Provincia ha già avviato tale processo ed in particolare ha approvato, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1696 di data 8 agosto 2012, il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione per il periodo 2012-2016. Il Piano comprende una prima serie di interventi e azioni direttamente in capo all'Amministrazione provinciale, che riguardano principalmente la razionalizzazione dell'attività di back-office. Con la manovra finanziaria per il 2013 è peraltro prevista un'accelerazione delle misure del predetto Piano, nonché un'implementazione dello stesso con l'avvio di nuovi cicli di spending review, che interessano anche le prestazioni a favore di cittadini ed imprese (attività di front office).

La modernizzazione della pubblica amministrazione trentina non può peraltro prescindere da un forte coinvolgimento di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, tenuto anche conto della rilevante quota di risorse del bilancio della Provincia gestita dagli stessi.

L'articolo 3 della L.P. 10/2012, che ha previsto l'adozione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione, dispone in merito che le misure di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema pubblico siano estese, attraverso lo strumento delle direttive o degli accordi anche alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia (enti pubblici strumentali, inclusa l'Azienda sanitaria e le istituzioni scolastiche, fondazioni e società controllate), e attraverso lo strumento dell'intesa

con il consiglio delle autonomie locali anche ai Comuni e alle Comunità di Valle. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2013, in particolare all'articolo 3, sono inoltre state riservate specifiche somme per sostenere l'adozione di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte degli enti o soggetti del settore pubblico provinciale.

Si evidenzia altresì come il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'Accordo di Milano del novembre 2009, all'art. 79 abbia attribuito alla Provincia la competenza in ordine alla definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento della finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale nonché competenze specifiche in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Nel corso degli ultimi anni la Provincia si è dotata di un consolidato sistema di responsabilizzazione dei medesimi enti e soggetti in ordine al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Provincia stessa.

A livello normativo il sistema trova fondamento, oltre che nell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che ha disposto l'emanazione da parte della Giunta provinciale di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, nonché della Camera di commercio o di specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma e degli altri atti che regolamentano i rapporti fra la Provincia e i singoli enti, anche nelle seguenti disposizioni:

- nella possibilità di emanare direttive agli enti pubblici strumentali (ivi inclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplinata dalla L.P. 16/2010 e le istituzioni scolastiche e formative disciplinate dalla L.P. 5/2006) e alle agenzie della Provincia per la formazione dei bilanci di previsione, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio e a contenere la spesa corrente, prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo", in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel suo ruolo di "capogruppo", prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle fondazioni della Provincia volte a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nell'adozione dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29,
- nell'estensione dello strumento delle direttive disposta dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria provinciale per l'anno 2013 alle aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n.

7, in base alla quale (articolo 2) le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari e partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome. Peraltro l'articolo 4 del disegno di legge finanziaria regionale per l'anno 2013 prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica locale con particolare riferimento alle aziende pubbliche alla persona provvedono le due Province autonome.

Per quanto attiene le dotazioni e la spesa di personale l'articolo 7, comma 4 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 prevede che la Giunta provinciale formuli direttive necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico della Provincia. Sono inoltre state adottate ulteriori specifiche disposizioni che riguardano le agenzie e gli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, ed in particolare:

- l'articolo 23, comma 5 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che dispone che gli enti strumentali della Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle professionalità non sanitarie, prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente verificano presso la Provincia la disponibilità di personale dirigente da trasferire,
- l'articolo 75 quater della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 che dispone che, ferma restando l'autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale, le società strumentali e le fondazioni della Provincia si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale. Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale delle società strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione,
- l'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 che ha introdotto disposizioni per il contenimento della spesa con particolare riferimento alla riduzione della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente generale nelle misure stabilite dalla legge stessa, prevedendo che analoghe disposizioni fossero attuate anche con riferimento agli enti strumentali privatistici della Provincia.

In merito si precisa che l'articolo 22 del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 dispone, relativamente agli anni 2013 e 2014, il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, senza la possibilità di corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale. Per l'anno 2013 inoltre è previsto che la Provincia non proceda ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.

Il medesimo articolo del disegno di legge finanziaria prevede che per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la Provincia proceda a assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella misura di un'assunzione ogni cinque cessazioni dal servizio, rinviando inoltre alla Giunta provinciale l'adozione di direttive agli enti pubblici

strumentali per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.

Specifici interventi di contenimento della spesa di personale, da declinare anche attraverso le direttive, riguardano gli enti strumentali (enti pubblici, società e fondazioni) della Provincia. In particolare per le fondazioni e le società strumentali della Provincia è prevista l'adozione di direttive da parte della Giunta per impegnare gli organi di amministrazione a non procedere al rinnovo dei contratti collettivi e degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2014.

L'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2013 dispone infine che il mancato rispetto delle direttive da parte degli enti pubblici strumentali e delle società strumentali incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalle direttive stesse. Gli accordi di programma e le direttive dispongono analogamente con riferimento alle fondazioni della Provincia.

Ciò premesso con il presente provvedimento si propone:

- l'approvazione di direttive per l'adozione di piani di miglioramento da parte degli enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia, in linea con le misure attuate direttamente dalla Provincia stessa ed individuate nel Piano di miglioramento della pubblica amministrazione 2012-2016,
- l'adozione delle direttive per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 delle agenzie e degli enti pubblici strumentali,
- l'adozione di direttive per l'impostazione del bilancio delle Fondazioni della Provincia per l'anno 2013,
- l'adozione delle direttive per le società controllate dalla Provincia che trovano applicazione a partire dalla gestione dell'esercizio 2013,
- l'adozione delle direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia.

Per quanto riguarda gli enti locali, si segnala che le modalità di concorso al miglioramento della finanza pubblica, nonché gli indirizzi per l'adozione dei piani di miglioramento sono già state definite nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto in data 30 ottobre 2012 con il Consiglio delle Autonomie locali.

Per quanto attiene l'Università degli Studi di Trento si rinvia a quanto già disciplinato nell'ambito dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2033 di data 28 settembre 2012.

Si rappresenta inoltre, con specifico riferimento all'Agenzia per la famiglia, costituita ai sensi dell'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, che il comma 9 bis dell'articolo 32 della stessa legge stabilisce che in presenza di volumi finanziari poco significativi, la Giunta provinciale può disporre l'assunzione a carico diretto del bilancio provinciale delle spese di funzionamento delle Agenzie e che in tale casi l'Agenzia non adotta gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, per l'adozione da parte degli enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia di un piano di miglioramento di durata triennale;
- 2) di approvare le direttive per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia di cui all'allegato B) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre che, qualora dal processo di riorganizzazione delle strutture della Provincia, ivi incluse le agenzie, dovessero essere modificate le competenze di agenzie o enti pubblici strumentali, potranno essere adottate specifiche disposizioni per l'applicazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
- 4) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio delle Fondazioni per l'anno 2013 di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato D) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sostituiscono integralmente le direttive approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 413 di data 2 marzo 2012, e pertanto trovano applicazione a partire dall'esercizio 2013;
- 6) di approvare le direttive in materia di personale delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia di cui all'allegato E) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 7) di confermare per l'anno 2013 il limite massimo di spesa per l'attribuzione di trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a disposizione delle fondazioni e delle società controllate già indicato per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente nelle proprie deliberazioni n. 508/2011 e 223/2012. Per le Aziende di promozione turistica l'applicazione di quanto previsto dalla parte II, lettera A, B, C dell'allegato E) alla presente deliberazione avviene sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;

- 8) di rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010 e per le Aziende di servizi pubblici alla persona in relazione a quanto disposto dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013,
- 9) di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- 10) di disporre che alle spese di funzionamento dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, conseguentemente l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili non adotta gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, previsti dall'articolo 11 dell'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 7 luglio 2011 e non è attivato il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili previsto dall'articolo 8 del predetto atto organizzativo;
- 11) di dare atto che agli oneri derivanti dal punto 10) del presente provvedimento si fa fronte con le risorse stanziata ed impegnate per il funzionamento delle strutture organizzative ordinarie;
- 12) di disporre che il raffronto fra le spese di personale previsto dalla parte III, dell'allegato A della deliberazione n. 223 di data 17 febbraio 2012, deve essere effettuato fra dati omogenei e quindi escludendo i maggiori oneri del 2012 connessi all'assunzione di personale autorizzate dal Dipartimento Organizzazione e personale;
- 13) di disporre che le agenzie e gli enti strumentali di cui all'articolo 32 e 33 comma 1 lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 sono tenuti a fornire al Dipartimento Organizzazione personale e affari generali e al Dipartimento Affari finanziari e programmazione dati e informazioni richieste in materia di gestione del personale, di bilancio e di finanza.

CDG - MDI